

CAPO II
DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
SEZIONE I
DEL PIGNORAMENTO

513 Ricerca delle cose da pignorare. - L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474, 492²) e del precetto (480), può ricercare (517) le cose da pignorare (514 ss.; 165 att.; 2912 c.c.) nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica (59, 475⁴).

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato (1), su ricorso (125) del creditore (486), può autorizzare con decreto (135) l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore (543) consente di esibirgli (556).

(1) *La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» dall'art. 92 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.*

Commento

SOMMARIO: 1. Espropriazione mobiliare presso il debitore: beni aggredibili. – 2. Segue: alcune questioni controverse. – 3. Il procedimento. – 4. Luoghi in cui può eseguirsi il pignoramento: casa del debitore e altri luoghi a lui appartenenti. – 5. Poteri dell'ufficiale giudiziario procedente. – 6. Beni siti in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui questi può liberamente disporre: pignoramento diretto. – 7. Beni che il terzo consente di esibire.

1. Espropriazione mobiliare presso il debitore: beni aggredibili. In generale, il procedimento di espropriazione mobiliare deve essere utilizzato tutte le volte in cui il creditore procedente intende colpire con il pignoramento i beni del debitore esecutato che possono considerarsi mobili agli effetti della legge civile.

Com'è noto, la **nozione civilistica di bene mobile** viene determinata in via di esclusione: sono mobili tutti i beni che non rientrano nella categoria degli immobili (art. 812, comma 3, c.c.). Il medesimo criterio distintivo opera anche per i beni incorporali (**diritti**), che per il loro essere non sono per natura né mobili né immobili: così saranno sottoposti al regime immobiliare – ed alle conseguenti forme di espropriazione forzata – i diritti reali che hanno ad oggetto i beni immobili (es. usufrutto su immobile), mentre i principi e le forme che governano il regime mobiliare si applicheranno a tutti gli altri diritti (art. 813 c.c.).

Questo ulteriore distinguo non può considerarsi superfluo dal punto di vista strettamente concettuale, in quanto l'oggetto dell'espropriazione mobiliare non è propriamente il bene nella sua materialità, ma il diritto patrimoniale alienabile in modo autonomo che grava sul bene stesso (LUISO, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., III, Milano, 2000, 61; REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., III, Milano, 1999, 297); nella specie, si tratterà del diritto di proprietà o del diritto di **usufrutto** salvo che, per quest'ultimo, la legge ne abbia previsto l'incapibilità (es. usufrutto legale sui beni del figlio minore ex art. 324 c.c.). Va esclusa l'espropriabilità del diritto di **uso**, su cui grava il divieto *ex lege* di cessione ai sensi dell'art. 1024 c.c. (BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Milano, 1994, 484; TRAVI, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, Nss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 921). Sebbene possa apparire infrequente la costituzione di un siffatto diritto reale su beni mobili, la questione assume una certa rilevanza in tema di rapporti di coniugio: in particolare, va ricordato che la morte di uno dei coniugi determina per il **coniuge superstite** l'acquisto *iure proprio* del diritto di uso su tutti i beni mobili che corredano la casa familiare (art. 540 c.c.), con possibili riflessi negativi per la fruttuosità di un'espropriazione mobiliare promossa dai creditori del *de cuius* o dagli stessi creditori personali del coniuge superstite, stante la natura di atto avente data certa che deve pacificamente riconoscersi al certificato di morte del coniuge, fatto costitutivo del diritto reale.

Si ritiene che il pignoramento possa colpire anche un'**universalità di mobili** (art. 816 c.c.) (TRAVI, *op. loc. citt.*; BUCOLO, *op. cit.*, 487), ad esclusione del caso in cui nell'universalità si annoverino beni o diritti immateriali (crediti, avviamento), ovvero elementi passivi (debiti, oneri) (REDENTI, VELLANI, *op. cit.*, 298). In argomento, viene comunemente esclusa l'ammissibilità del **pignoramento d'azienda**, mentre è pacifico che possano essere atomisticamente pignorati i singoli beni mobili che costituiscono l'azienda stessa, isolandoli così ai fini esecutivi (TRAVI, *op. loc. citt.*). Alla vendita coattiva d'azienda potrà giungersi esclusivamente nell'ambito di una procedura concorsuale secondo le regole stabilite dall'art. 105 L. fall.

Nell'ipotesi in cui si proceda all'**espropriazione congiunta** dell'immobile e dei beni mobili che lo arredano, il procedimento seguirà le forme dell'espropriazione immobiliare (sul punto, si rinvia al commento dell'art. 556 c.p.c.). Per contro, le forme del pignoramento mobiliare possono venire utilizzate per sottoporre a vincolo d'indisponibilità le **pertinenze** di un immobile, come i macchinari di produzione che si trovano all'interno di uno stabilimento industriale (Cass., 22 ottobre 1976, n. 3773, *Foro it.* 1977, I, 1263). Non possono definirsi pertinenze immobiliari l'**ascensore** o l'**impianto di riscaldamento**, trattandosi di vere e proprie parti dell'edificio (Cass., 27 febbraio 1976, n. 655, *Foro it.* 1976, I, 976).

Il procedimento espropriativo in commento non si applica nei confronti di quelle categorie di beni mobili la cui circolazione è soggetta a particolari regimi pubblicitari (c.d. beni mobili registrati), essendo le norme del codice di rito derogate da disposizioni speciali (cfr., in materia di **autoveicoli**, art. 7 r.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, ed art. 2693 c.c.; nonché, in materia di **navi** ed **aerei**, artt. 650 e 1061 c. nav.).

Forme speciali di espropriazione operano anche per i **diritti di proprietà industriale** (cfr. art. 137, D.L.vo. 10 febbraio 2005, n. 30).

2. Segue: alcune questioni controverse. Il creditore procedente può sottoporre a pignoramento diretto le **somme di denaro** che sono nella disponibilità del proprio debi-

tore. Tuttavia, nel caso di istituto di credito **gestore della riscossione dei tributi** e del **servizio di tesoreria** per conto di un ente pubblico, le somme già rimosse e accreditate sul conto di tesoreria dell'ente sono soggette a procedura esecutiva esclusivamente nelle forme del pignoramento presso terzi atteso che, durante lo svolgimento del rapporto, dette somme non cadono mai nella diretta disponibilità dell'ente, rimanendo custodite dall'istituto di credito (Cass., Sez. Unite, 18 dicembre 1987, n. 9407, *Giur. it.* I, 1, 537).

Il pignoramento di un credito incorporato in un **titolo cambiario** si esegue nelle forme del pignoramento su cose (CARRATO, in AA.VV., *La cambiale*, a cura di Segrito e Carrato, Milano, 2000, 641; , in AA.VV., *La cambiale*, a cura di Campobasso, II, Milano, 1998, 1195; MARTORANO, *Titoli di credito*, Milano, 1997, 101; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, in *Commentario Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1974, 2ª ed., sub artt. 1992 – 2027, 117; TARZIA, in AA.VV., *I titoli di credito*, a cura di Pellizzi, Milano, 1980, 565; DE SEMO, *Trattato di diritto cambiario*, Padova, 1963, 121; FRAGALI, *Banca, borsa, tit. cred.* 1958, I, 449).

Ne consegue che il creditore precedente dovrà attenersi alle forme del pignoramento diretto se il titolo si trova in possesso del prenditore o di un giratario, ovvero alle forme del pignoramento (di cose) presso terzi se il titolo cambiario sia nel possesso di un terzo estraneo al rapporto cartolare (es. titolo depositato in amministrazione presso un istituto di credito). In quest'ultimo caso il terzo detentore assumerà gli obblighi propri del custode per effetto della notifica dell'atto di pignoramento (art. 546 c.p.c.) (TARZIA, *op. cit.*, 566).

È controverso, in giurisprudenza, se la mancata osservanza delle forme *de quibus* produca la mera inopponibilità del pignoramento ai terzi cessionari del titolo (Cass., 15 marzo 2001, n. 3747, *Giur. it.* 2001, I, 1, 1822; Cass., 4 settembre 1996, n. 8060), ovvero se quest'ultimo sia affetto dal più radicale vizio di nullità-inesistenza, rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi momento del processo esecutivo (Cass., 7 aprile 1990, n. 2917, *Nuova giur. civ. comm.* 1991, I, 54; Cass., 24 marzo 1982, n. 1882, *Giust. civ.* 1982, I, 2098; Cass., 9 febbraio 1981, n. 798, *Giust. civ.* 1981, I, 968; Cass., 22 ottobre 1963, n. 2799, *Giur. it.*, 1965, I, 1, 322).

Il **pignoramento di azioni** si esegue nella forma del pignoramento su cose presso chi detenga materialmente i titoli, essendo unanimemente riconosciuta alla *cartula* azionaria la natura di bene mobile. Le forme del pignoramento presso terzi troveranno pertanto applicazione nella sola ipotesi in cui le azioni siano state affidate a terzi in custodia (Pret. Milano, 19 maggio 1995, *Foro pad.* 1995, I, 137; BRIOLINI, *Banca, borsa, tit. cred.* 2001, I, 199; RIVOLTA, *Riv. dir. civ.* 1988, I, 806; SCHLESINGER, *Foro pad.* 1962, 127; FRAGALI, *op. cit.*, 473). Va osservato, al riguardo, che a seguito dell'intervenuta riforma della disciplina della società per azioni (D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), in difetto di diversa previsione statutaria, l'azionista che intende intervenire in assemblea non è più obbligato al previo deposito delle azioni presso la sede sociale (ove l'Ufficiale Giudiziario incaricato del pignoramento veniva nella prassi frequentemente inviato a ricercarle, cfr. art. 2370 c.c.), sicché è prevedibile che le forme del pignoramento diretto troveranno oggi rara applicazione.

Per contro, il **pignoramento di azioni non emesse** si esegue sempre nelle forme del pignoramento presso terzi perché, in mancanza della materiale emissione, il socio che ha sottoscritto e versato la propria quota di capitale sociale deve ritenersi titolare di un

diritto di credito verso la società (Trib. Catania, 24 luglio 1985, *Foro. it.* 1986, I, 1143, fattispecie relativa all'attuazione di un sequestro conservativo; BRIOLINI, *op. cit.*, 202; MACRÌ, *Società*, 1986, 137; MORERA, *Banca, borsa, tit. cred.* 1986, I, 517, nt. 76).

Per quanto riguarda la complessa problematica del **pignoramento di azioni in gestione accentrata ex art. 87 D.L. vo 24 febbraio 1998, n. 58** (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) o da eseguirsi su **strumenti finanziari c.d. dematerializzati ex artt. 28 ss. D.L. vo 24 giugno 1998, n. 213**, la dottrina prevalente ritiene applicabili le forme del pignoramento presso terzi, opportunamente adattate (sul punto, BRIOLINI, *op. cit.*, 206; OPPO, *Riv. dir. civ.* 1986, I, 35; PAVONE LA ROSA, *Banca, borsa, tit. cred.* 1988, I, 298).

Il pignoramento delle **quote di società a responsabilità limitata** si esegue nelle forme stabilite dall'art. 2741 c.c. (come novellato dal D.L. vo 17 gennaio 2003, n. 6). Secondo la dottrina si tratterebbe, nello sostanza, di un atto di pignoramento dal contenuto complesso, riconducibile più all'espropriazione mobiliare diretta che non all'espropriazione presso terzi, che oltre a contenere gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c. deve anche individuare in maniera specifica l'esatto ammontare della quota che si intende espropriare (CORSINI, *Giur. it.* 2003, 70 ss.; conforme, MANDRIOLI, *op. cit.*, 94).

Il pignoramento del contenuto di una **cassetta di sicurezza** messa a disposizione da un istituto bancario a favore del debitore si esegue nelle forme del pignoramento diretto e non nelle forme del pignoramento presso terzi. (App. Palermo, 13 febbraio 1990, *Temi sic.* 1990, 27). Del resto, la stessa citazione per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sarebbe priva di scopo perché l'istituto bancario non può conoscere il contenuto della cassetta, non avendo la disponibilità dei beni ivi contenuti (VERDE, *Pignoramento mobiliare, Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 825; TRAVI, *op. cit.*, 923; IORIO, in AA. VV., *Contratti bancari*, diretto da E. Gabrielli e Maimeri, *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da Bigiavi, 2002, 87; FERRI, *Cassette di sicurezza, Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 463). Va segnalato che la medesima questione è suscettibile di venire in rilievo anche nel procedimento fallimentare, in cui opera il principio per cui i beni mobili appartenenti al fallito possono essere direttamente appresi dal curatore nei limiti in cui nell'esecuzione individuale è ammesso il pignoramento diretto (GUGLIELMUCCI, *op. cit.*, 255). In realtà, nel caso di specie il problema deve essere risolto per altra via, posto che il contratto avente ad oggetto il servizio di cassetta non si scioglie con la dichiarazione di fallimento del cassetta ma, in virtù del principio generale dettato dall'art. 42 l. fall., a questi si sostituisce il curatore che diviene l'unico soggetto legittimato ad aprire la cassetta ed a prendere in consegna il suo contenuto (Trib. Napoli, 28 maggio 2003).

Si ritiene che gli stessi principi possano trovare applicazione nell'ipotesi in cui il creditore procedente intenda sottoporre a pignoramento il contenuto di una **casella postale** (per pignorare, ad esempio, un vaglia postale od un assegno bancario o circolare spedito tramite il servizio di corrispondenza) o di una cassetta di sicurezza messa a disposizione del proprio cliente da un **albergatore** (il quale, se volesse avvalersi del privilegio riconosciutogli dall'art. 2760 c.c., potrebbe sottoporre il contenuto della cassetta a sequestro conservativo ex art. 2769 c.c., da attuarsi nelle forme previste dalla norma in commento).

Se l'oggetto del procedimento espropriativo dovesse essere un **libretto di deposito al risparmio** (artt. 1835 s. c.c.) le forme del pignoramento diretto potranno trovare appli-

cazione solo se ad esso possa riconoscersi natura di titolo di credito, nel qual caso varranno le considerazioni esposte *ut supra* in tema di titoli cambiari e azionari. Non possono così qualificarsi i **libretti nominativi** ed i **libretti nominativi pagabili al portatore** in quanto non funzionalmente destinati alla circolazione e non incorporanti il diritto nel documento (Cass., 2 febbraio 1989, n. 651, *Banca, borsa, tit. cred.* 1990, II, 285, *Giust. civ.* 1989, I, 1366; Cass., 9 febbraio 1981, n. 798, *Giust. civ.* 1981, I, 968; Cass., 6 febbraio 1961, n. 241, *Banca, borsa, tit. cred.* 1961, II, 161; App. Cagliari, 24 luglio 1984, *Riv. giur. sarda* 1985, 85; App. Bologna, 28 dicembre 1963, *Banca, borsa, tit. cred.* 1964, II, 399; App. Bari, 2 agosto 1958, *Banca, borsa, tit. cred.* 1959, II, 60; Trib. Catania, 5 marzo 1958, *Banca, borsa, tit. cred.* 1959, II, 100; Trib. Napoli, 14 ottobre 1989, *Dir. giur.*, 1990, 798). A questi ultimi, in buona sostanza, andrebbe riconosciuta la natura di **documenti di legittimazione nominale** ex art. 2002 c.c., con conseguente applicazione delle forme proprie del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.) (SPINELLI, GENTILE, *Diritto bancario*, Padova, 1991, 208; MESSINEO, *I titoli di credito*, Padova, 1933, 241; CAROZZI, *op. cit.*, 381, a cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti). Per contro, la giurisprudenza qualifica come veri e propri titoli di credito i **libretti al portatore** (Cass., 12 gennaio 1995, n. 336, *Giust. civ.* 1995, I, 1220; Cass., 16 settembre 1986, n. 5618, *Foro it.* 1987, I, 863; Cass., 11 novembre 1982, n. 5949, *Giur. it.* 1983, I, 1, 1501; Cass., 23 febbraio 1973, n. 527, *Giur. it.* 1973, I, 1, 1045; App. Trento, 4 febbraio 1998, *Gius.* 1998, 1343; Trib. Milano, 15 settembre 1986, *Banca, borsa, tit. cred.* 1988, II, 257; Trib. Roma, 7 marzo 1984, *Giur. mer.* 1985, I, 118; Trib. Torino, 9 dicembre 1980, *Foro it.* 1982, I, 555).

3. Il procedimento. Il tribunale territorialmente competente per l'espropriazione mobiliare è quello del luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 26 c.p.c.); trattasi di competenza inderogabile per accordo tra le parti (art. 28 c.p.c.). La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato inapplicabile al processo di esecuzione forzata l'eccezionale deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza per territorio prevista per le cause promosse da o contro i magistrati (art. 30 *bis* c.p.c.) (Corte Cost., 12 novembre 2002, n. 444, *Giust. civ.* 2003, I, 26).

Nessuna norma del codice di rito prevede la possibilità di **riunione** di più procedimenti esecutivi individuali promossi nei confronti del medesimo debitore e di competenza di diversi tribunali (si pensi all'ipotesi di un pignoramento mobiliare promosso contemporaneamente nella casa di abitazione, nell'azienda e nella residenza estiva del debitore escusso). Nel caso di specie, la mancata garanzia del *simultaneus processus* potrà dar luogo a notevoli inconvenienti in sede di distribuzione del ricavato tra i creditori procedenti ed i creditori intervenuti nei singoli procedimenti (REDENTI, VELLANI, *op. cit.*, 292).

Poiché il pignoramento non può essere disposto ed **eseguito** d'ufficio (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., III, Napoli, 1957, 126), spetta al creditore procedente farne legalmente richiesta attraverso un'istanza rivolta all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, previa esibizione del titolo esecutivo e dell'atto di precepto debitamente notificati, fornendo a quest'ultimo adeguate indicazioni circa il luogo in cui eseguire il pignoramento. Si ritiene che tale istanza non sia soggetta a particolari oneri di forma (art. 121 c.p.c.) (Cass., 14 maggio 1969, n. 1681, *Giur. it.* 1969, I, 1, 2000, che ha ritenuto sufficiente anche la forma orale) e possa essere proposta anche dal cre-

ditore personalmente, non essendo necessario avvalersi del patrocinio di un difensore munito di procura *ad litem* (Cass., 18 febbraio 1988, n. 1744; Cass., 10 settembre 1976, n. 4595, *Foro it.* 1976, I, 2959; Cass., 2 settembre 1971, n. 2601).

L'ufficiale giudiziario legittimato a procedere è quello appartenente all'Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti che ha sede nel mandamento del tribunale competente per l'esecuzione; il pignoramento, come atto di esecuzione, rientra nella sfera di atti che l'ufficiale richiesto deve compiere personalmente (art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

L'ufficiale richiesto **non può rifiutarsi** di eseguire il pignoramento, in caso di rifiuto deve indicarne per iscritto i motivi (art. 108, comma 1, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229). La maggioranza della dottrina ritiene che le possibili obiezioni mosse dell'ufficiale richiesto debbano rimanere circoscritte ai vizi assolutamente palesi, evincibili *ictu oculi*, quali quelli inerenti l'estrinseca regolarità del titolo e del precetto (es. mancata apposizione della formula esecutiva, mancata notifica del precetto); il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione di quest'ultimo (salvo che sia stata autorizzata l'esecuzione immediata *ex art.* 482 c.p.c.); la propria competenza ad eseguire il pignoramento; la legittimazione dell'istante (MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., Padova, 2002, 973; CORSARO, BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 3ª ed., 1996, 170; BUCOLO, *op. cit.*, 478; SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, rist. 1966, 238). Il rifiuto di compiere il pignoramento non può definirsi atto di esecuzione, perciò non è impugnabile con l'**opposizione agli atti esecutivi** *ex art.* 617 c.p.c. In casi di tal genere è data la possibilità al creditore procedente di rivolgersi al giudice per ottenere un atto d'impulso all'attività dell'ufficiale giudiziario (art. 60 c.p.c.), mentre il rimedio dell'opposizione agli atti potrà essere eventualmente esperito dal debitore solo contro il provvedimento del giudice, risolutivo del contrasto tra ufficiale giudiziario e creditore procedente (Cass., 12 marzo 1992, n. 3030, *Giur. it.* 1992, I, 1, 1680; in dottrina, ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 128; CORSARO, BOZZI, *op. loc. cit.*).

Tecnicamente, l'individuazione del tribunale competente per l'esecuzione grava sull'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, il quale deve depositare il processo verbale, il titolo esecutivo e l'atto di precetto presso la cancelleria del tribunale competente al fine di permettere al cancelliere di formare il fascicolo dell'esecuzione (art. 519 c.p.c.) (MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 16ª ed., IV, Torino, 2004, 65). I principi che regolano l'**eccezione d'incompetenza per territorio del tribunale** adito si applicano anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio di cui all'art. 38 c.p.c. (Cass., 6 febbraio 2002, n. 1638, (ord.), la quale, tuttavia, non chiarisce in quale momento si determina la decadenza dall'eccezione, atteso che nel processo esecutivo non esiste un'udienza funzionalmente destinata alla trattazione della causa).

Il vizio d'**incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario** ad eseguire il pignoramento deve essere fatto valere, a pena di decadenza, nelle forme e nei tempi dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass., 27 giugno 1990, n. 6544; Cass., 22 ottobre 1976, n. 3774; Cass., 27 giugno 1975, n. 2534; in dottrina, CARNELUTTI, *Riv. dir. proc.* 1956, 269); per contro, l'**incompetenza funzionale** dell'ufficiale giudiziario determina la nullità radicale dell'atto esecutivo compiuto (Cass., 9 aprile 2003, n. 5583; Trib. Milano, 16 maggio 2005, nelle sentenze citate il giudizio aveva ad oggetto un atto esecutivo compiuto da operatore con qualifica contrattuale di aiutante ufficiale giudiziario).

4. Luoghi in cui può eseguirsi il pignoramento: casa del debitore e altri luoghi a lui appartenenti. L'ambito spaziale della **casa del debitore** viene interpretato dalla giurisprudenza in senso ampio; esso comprende non solo il luogo che forma oggetto di un diritto reale o personale di godimento da parte dell'esecutato, ma qualsiasi luogo con cui il debitore abbia uno stabile rapporto di fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri ne sia proprietario o eserciti su di essa un diritto reale di godimento (Cass., 25 gennaio 1979, n. 579; Cass., 21 giugno 1974, n. 1861, *Foro it.* 1974, I 2294; Cass., 14 aprile 1970, n. 1014, *Giust. civ.* 1970, I, 793; Cass., 29 maggio 1965, n. 1106, *Giust. civ.* 1965, I, 1546; Cass., 31 gennaio 1962, n. 177; App. Roma, 21 luglio 1960, *Temi rom.* 1960, 74). È comunque necessario un **connotato di abitualità** e di tendenziale stabilità della relazione fattuale tra debitore e luogo di ubicazione delle cose da pignorare (Corte Cost., 19 maggio 1994, n. 189, *Giust. civ.* 1994, I, 1759). Si esclude che possa definirsi casa del debitore il luogo ove questi permanga per ragioni di mera e temporanea **ospitalità** (Cass., 22 ottobre 1954, n. 4001, *Giust. civ.* 1954, I, 2625), mentre sono considerati alla stregua della casa il **garage** esclusivo, la **cantina** e qualsiasi altro luogo di rimessa o ripostiglio, anche non attiguo all'abitazione, nonché la **camera ammobiliata** e la **camera d'albergo** (CORSARO, BOZZI, *op. cit.*, 172).

Insieme alla casa del debitore la legge indica gli **altri luoghi a lui appartenenti**: nella specie, si ritiene che il legislatore abbia voluto far riferimento a tutti quei luoghi nei quali l'esecutato abbia stabilito una stabile relazione fattuale al fine di svolgere la sua attività professionale, commerciale o industriale indipendentemente dalla titolarità di un diritto di natura reale o personale sui medesimi (Trib. Lucca, 27 gennaio 1995, *Giust. civ.* 1996, II, 251; BUCOLO, *op. cit.*, 475; CORSARO, BOZZI, *op. loc. ultt. citt.*). Trattasi, in via esemplificativa, dell'**ufficio** (ad esclusione di quello pubblico), dello **studio professionale**, dell'**esercizio commerciale**, dell'**officina**, del **magazzino**; anche la **pubblica piazza** può definirsi "luogo appartenente al debitore" nell'ipotesi in cui si debba sottoporre a pignoramento le merci di un venditore ambulante, trattandosi del luogo in cui l'esecutato svolge la sua normale attività (Cass., 13 ottobre 1953, n. 3338, *Giust. civ.* 1953, I, 3214).

In nessun caso l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare **in luoghi appartenenti a terzi** (Trib. Roma, 16 luglio 1990, *Giur. mer.* 1992, I, 873).

In caso di pignoramento di beni mobili da eseguirsi presso la **sede di una persona giuridica**, la disponibilità esclusiva dei beni spetta a quest'ultima, nonostante il possesso si esteriorizzi attraverso i suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell'interesse dell'ente; conseguentemente il pignoramento si esegue nelle forme dell'espropriazione mobiliare diretta e non in quelle dell'espropriazione presso terzi (Cass., 22 maggio 2001, n. 6957).

Tutti i beni mobili rinvenuti nei luoghi indicati dalla norma in commento **si presumono di appartenenza del debitore** (Cass., 29 agosto 1994, n. 7564; Cass., 11 aprile 1986, n. 2553). Trattasi di presunzione *iuris tantum* che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell'**opposizione di terzo all'esecuzione** (vedi artt. 619 ss. c.p.c.), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione (vedi art. 621 c.p.c.). Questa presunzione opera nei riguardi di qualsiasi persona convivente con il debitore, **compresi i familiari e lo stesso coniuge**, restando irrilevante il fatto che ambedue i coniugi abbiano optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni (Cass., 16 aprile 1984, n.

2459, *Giur. it.* 1985, I, 1, 971). E' opportuno osservare che i limiti alla possibilità di utilizzo da parte del terzo della prova testimoniale sono ancor più stringenti quando l'espropriazione mobiliare diretta sia eseguita secondo le regole speciali previste dalla procedura di esecuzione esattoriale (vedi art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

L'**opposizione** proposta dal debitore escusso per sostenere che il pignoramento è stato effettuato su beni mobili rinvenuti in **luoghi di appartenenza altrui** integra un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in quanto non diretta a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo (Cass., 5 marzo 1984, n. 1524).

5. Poteri dell'ufficiale giudiziario procedente. Il pignoramento viene eseguito dall'ufficiale richiesto il quale si reca nei luoghi appartenenti al debitore munito del **titolo esecutivo** (salva l'autorizzazione prevista dall'art. 492, ultimo comma, c.p.c.) e del **precepto** (secondo Cass., 2 settembre 1967, n. 2140, *Foro it.* 1968, I, 312, la mancata presenza sul luogo del pignoramento dei due documenti costituisce mera irregolarità, come tale non rilevante), al fine di individuare i beni da sottoporre a pignoramento.

In tema di **partecipazione al procedimento** del creditore procedente va segnalato che la L. 24 febbraio 2006, n. 52, ha novellato l'art. 165 disp. att. c.p.c., confermando la facoltà per il creditore procedente di assistere personalmente alle operazioni, a proprie spese e con l'assistenza o a mezzo di difensore e introducendo altresì la facoltà di farsi assistere da un proprio esperto (es. uno stimatore); nel caso in cui il creditore comunichi di voler esercitare i propri diritti partecipativi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a comunicargli la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni (ma si ritiene si tratti di un termine ordinatorio), con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

L'ufficiale deve sottoporre a pignoramento tutti i beni pignorabili che si trovano all'interno dei luoghi appartenenti al creditore procedente, per un valore quantomeno corrispondente a quello del credito azionato (per i criteri di scelta, vedi *infra sub* art. 517 c.p.c.). In nessun caso l'ufficiale potrà tener conto delle eventuali dichiarazioni di un terzo, eventualmente presente sul luogo del pignoramento, che si affermi proprietario del bene staggito, non essendogli consentito svolgere alcuna **attività istruttoria** suscettibile di vincere la presunzione di appartenenza (TRAVI, *op. cit.*, 923; SATTA, *op. cit.*, 239; VERDE, *op. cit.*, 829; REDENTI, VELLANI, *op. cit.*, 299). In ogni caso, il creditore procedente ha sempre la possibilità di rinunciare al pignoramento del bene della cui proprietà si controverte nel caso in cui ritenga verosimili le ragioni del terzo (ciò al fine di evitare una possibile soccombenza in sede di opposizione) (BUCOLO, *op. cit.*, 476; LUISO, *op. cit.*, 64). È opportuno ricordare che solo in tema di **esecuzione esattoriale** l'art. 63 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che l'ufficiale della riscossione debba astenersi dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa del debitore in virtù di titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo (sul punto, CUCCHI, *La nuova disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo*, Padova, 1999, 72).

L'ufficiale giudiziario può sottoporre a vera e propria **perquisizione personale** il debitore esecutato al fine di ricercare le cose da pignorare, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (ad esempio, dovrà avvalersi di un ufficiale donna se il debitore esecutato sia di sesso femminile). Non essendo prevista alcuna preventiva au-

torizzazione dell'autorità giudiziaria, la giurisprudenza di merito ha dubitato della costituzionalità della norma, ritenendola in contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost. (Pret. Fermo, 28 novembre 1965, *Giur. cost.* 1966, III, 209), ma la questione è stata successivamente giudicata non fondata dalla Consulta (Corte Cost., 9 giugno 1967, n. 67, *Foro it.* 1967, I, 1655).

Con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, i poteri investigativi dell'ufficiale procedente sono stati notevolmente rafforzati: quanto constatata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore istante (anche a seguito di intervento di altri creditori) ovvero per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione, la riforma ha infatti attribuito all'ufficiale procedente il potere d'invitare il debitore ad **indicare ulteriori beni utilmente pignorabili** ed i luoghi in cui trovano, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (prevista dalla nuova fattispecie contemplata dall'art. 388, comma 6, c.p., introdotta contestualmente alla riforma). La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di pignoramento che lo stesso debitore sottoscrive. Dal momento della dichiarazione i beni indicati sono considerati pignorati anche agli effetti dell'art. 388, comma 3, c.p. Se si tratta di beni mobili materiali, tuttavia, l'ufficiale giudiziario avrà l'onere di provvedere ad accedere al luogo in cui essi si trovano ed eseguire gli adempimenti richiesti dall'articolo 520 c.p.c. oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmettere copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente (vedi art. 492, commi 4 e 5, c.p.c.). Ancora, sempre che il creditore procedente ne faccia espressa richiesta, all'ufficiale giudiziario è stato attribuito il potere di rivolgere un'interrogazione ai soggetti gestori dell'**anagrafe tributaria** e di altre **banche dati pubbliche** (es. uffici dello stato civile, conservatorie registri immobiliari, pubblico registro automobilistico), al fine d'individuare ulteriori beni pignorabili (vedi art. 492, comma 7, c.p.c.), quando le cose ed i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti. Se il debitore è un **imprenditore commerciale**, inoltre, l'ufficiale giudiziario, sempre previa istanza del creditore procedente e con spese a carico di questi, può invitare il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le **scritture contabili** e nominare per il loro esame un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco previsto dall'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. con l'incarico di individuare i beni mobili aziendali da sottoporre a pignoramento, presumibilmente attraverso la lettura e consultazione del libro degli inventari ed il libro dei cespiti ammortizzabili (vedi art. 492, comma 8, c.p.c.).

Nell'ipotesi in cui sorgano difficoltà nell'esecuzione del pignoramento la norma in commento prevede la possibilità per l'ufficiale procedente di avvalersi della **forza pubblica** (una simile previsione appare comunque superflua essendo tale facoltà già menzionata nella formula esecutiva e nella norma generale sulla forma del pignoramento contenuta nell'art. 492, comma 7, c.p.c.). Trattasi di un potere discrezionale dell'ufficiale giudiziario, svincolato da un controllo giurisdizionale ed insindacabile in sede di opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 615 c.p.c. (Cass., 19 dicembre 1980, n. 6594).

Si ritiene che a favore del creditore procedente sussista un vero e proprio **diritto soggettivo** pieno ad ottenere dall'amministrazione l'uso della forza pubblica, trattandosi di un comportamento dovuto e non discrezionale; pertanto, ove l'autorità competente neghi dette attività, nonostante la richiesta dell'ufficiale giudiziario cui è affidata l'esecu-

zione, deve riconoscersi al privato la facoltà di esperire contro l'amministrazione **azione risarcitoria** davanti al giudice ordinario, per il ristoro del danno provocato da quel rifiuto (Cass., Sez. Unite, 18 marzo 1988, n. 2478; Trib. Roma, 1 aprile 1997, *Gius.* 1997, 1648; Trib. Milano, 20 novembre 1980, *Foro it.* 1981, I, 2530).

6. Beni siti in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui questi può liberamente disporre: pignoramento diretto. Affinché si possa procedere all'espropriazione mobiliare diretta, anziché presso terzi, è necessario che il bene, pur trovandosi in un luogo di pertinenza del terzo, sia rimasto nella disponibilità diretta ed immediata del debitore escusso, tale da non richiedere alcuna cooperazione del terzo per il suo godimento e per l'introduzione o rimozione dai luoghi in cui il bene si trova (viene comunemente fatto l'esempio dei beni contenuti in una **cassetta di sicurezza** locata da una banca, di un'automobile parcheggiata in un'**autorimessa**, dei **quadri** esposti in una galleria d'arte o dei **bagagli** depositati presso una stazione) (SATTA, *op. cit.*, 244)

La **competenza** al rilascio dell'autorizzazione giudiziale richiesta dal comma 3 della norma in commento non spetta al giudice dell'esecuzione, in quanto il procedimento esecutivo non viene tecnicamente attivato con tale richiesta, ma al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato del luogo in cui il pignoramento deve essere eseguito. È dubbio se il decreto di autorizzazione possa essere **impugnato ex art. 111 Cost.** (in senso contrario, BUCOLO, *op. loc. ultt. citt.*, che ritiene il provvedimento emendabile e revocabile a norma dell'art. 487 c.p.c.).

In dottrina, si ritiene che, pur in presenza dell'autorizzazione, il terzo possa **opporci** all'accesso dell'ufficiale giudiziario, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito *ex art. 14 Cost.*; in questi casi, si sostiene, il creditore procedente potrà tutelarsi attivando un procedimento di espropriazione presso terzi (ANDRIOLI, *op. cit.*, 131; BUCOLO, *op. cit.*, 482). Quest'ultimo orientamento non sembra essere stato accolto dalla giurisprudenza, che ha ritenuto inderogabili le forme del pignoramento diretto nonostante il terzo possessore opponga di essere divenuto *medio tempore* proprietario del bene (Cass., 11 febbraio 1988, n. 1476).

Si è affermato, in dottrina, che l'eventuale **diritto di ritenzione** del bene non è opponibile all'ufficiale che procede al pignoramento ed all'asporto forzato del bene potendo il terzo intervenire nel processo esecutivo ed in quella sede far valere il privilegio del suo credito (CORSARO, BOZZI, *op. cit.*, 173). Tale interpretazione deve essere tuttavia ripensata alla luce del nuovo testo dell'art. 499 c.c., che circoscrive la facoltà d'intervento nel processo esecutivo ad alcune categorie di creditori. Alla luce della vigente normativa, pertanto, la perdita del diritto di ritenzione non può essere sempre controbilanciata dalla possibilità di esperire intervento nell'esecuzione, sempre ammesso nella disciplina precedente.

7. Pignoramento diretto di beni che il terzo consente di esibire. Si ritiene che la possibilità di sottoporre a pignoramento diretto i beni che siano in possesso di un terzo, ma che quest'ultimo consenta di esibire, persegua lo **scopo** di permettere a quest'ultimo di evitare il coinvolgimento in un procedimento di espropriazione presso terzi *ex art. 547 c.p.c.* (Cass., 9 giugno 1994, n. 5617, *Giust. civ.*, 1985, 1, 781; Cass., 11 maggio 1971, n. 1345; ANDRIOLI, *op. cit.*, 128; REDENTI, VELLANI, *op. cit.*, 301). Comunemente, si trat-

terà di beni che il terzo possiede a titolo di **comodato** o di **noleggjo** (REDENTI, VELLANI, *op. loc. ultt. citt.*);

Un'isolata pronuncia della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la mancata menzione nel verbale di pignoramento del consenso del terzo ad esibire il bene renda inefficace il pignoramento (Pret. Perugia, 16 novembre 1955, *Rass. giur. umbra.* 1955, 203).

Con il consenso all'esibizione del bene il terzo si priva volontariamente del possesso dello stesso, che ritorna in capo al debitore, presso il quale viene appunto eseguito il pignoramento (CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 9^a ed., Milano, 2002, 315). È sicuramente pignorabile anche il bene mobile posseduto a titolo di **pegno** che il creditore pignoratizio consenta di esibire (sul punto ANDRIOLI, *op. cit.*, 131; GORLA, *Del pegno -delle ipoteche*, in *Commentario Scialoja, Branca*, 4^a ed., Bologna-Roma, sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992, 68, 85, i quali sostengono che il consenso del creditore pignoratizio ad esibire il bene non sia suscettibile di privare quest'ultimo del **diritto di prelazione**).

514 (1) (2) **Cose mobili assolutamente impignorabili.** - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto (831 c.c.);

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (3);

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

[4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore] (4);

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

(1) Sono assolutamente impignorabili, oltre alle cose elencate nell'art. 514: i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza (art. 545 c.p.c.); i beni in usufrutto legale (art. 326 c.c.); le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario nell'assicurazione sulla vita (art. 1923 c.c.); i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dall'imprenditore per i dipendenti (art. 2117 c.c.); la quota del socio, finché dura la società (artt. 2305, 2537 c.c.); il fondo consortile (art. 2614 c.c.); i beni che non possono essere ricompresi nel fallimento (art. 46 l. fall.); gli indumenti del personale navigante o di volo necessari per i servizi di bordo, gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale navigante o di volo, destinati all'esercizio della professione (artt. 370 e 931 c.n.); gli aeromobili di Stato (art. 1057 c.n.); la quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali (art. 369 e art. 930 c.n.); i beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali (artt. 823, 826, 827 c.c.).

(2) L'art. 113 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, così come modificato dall'art. 39 del D.L.vo 11 giugno 1996, n. 336, dispone:

«113. (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali). 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

«2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

«3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità (*).

«4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

«4 bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3».

(* La Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 20 marzo 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.

L'art. 11, commi 1 e 2 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, nella L. 29 marzo 1993, n. 68, aveva già apportato, con i commi 1 e 1 bis, ora abrogati dall'art. 123 del citato D.L. n. 25 febbraio 1995, n. 77, limitazioni alla pignorabilità di somme delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali. Lo stesso art. 11, comma 1 ter, aveva modificato l'art. 1 bis della L. 29 ottobre 1984, n. 720, che istituiva il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, nel testo che così tuttora risulta:

«1 bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

«2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazioni nelle proprie scritture contabili.

«3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

«4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.

«4 bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomat a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento

di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

Il comma quinto dell'art. 1 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, in L. 18 marzo 1993, n. 67, ha poi specificato:

«5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (*)».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 285 del 29 giugno 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Si vedano, inoltre, gli artt. 24 e 26, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) che si riportano:

«24. (Sequestro, pignoramento ed opposizione). Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

«Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

«Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

«I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili».

«26. (Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni). Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.

«La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

Si veda altresì l'art. 99, comma quarto del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che si riporta: «L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile».

Ha poi disposto il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1994, n. 460:

«1. (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). 1. I Fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

«2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al

comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

«3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

«4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».

L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni (*) dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.

(*) L'originario termine di sessanta giorni è stato elevato a centoventi giorni dall'art. 147, comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(³) Numero così sostituito dall'art. un. della L. 8 maggio 1971, n. 302.

(⁴) Questo numero è stato abrogato a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 3 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Commento

SOMMARIO: 1. Impignorabilità assoluta e responsabilità patrimoniale del debitore. – 2. Beni mobili dichiarati impignorabili da speciali disposizioni di legge. – 3. Beni mobili dichiarati impignorabili dall'art. 514 c.p.c. – 4. Inalienabilità del bene quale ulteriore limite alla responsabilità patrimoniale del debitore. – 5. Rimedi.

1. Impignorabilità assoluta e responsabilità patrimoniale del debitore. La norma in commento si risolve in una limitazione legale al principio generale per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Nella specie, attraverso la nozione processuale d'impignorabilità assoluta – intesa come non assoggettabilità al pignoramento – viene dichiarata l'inidoneità di alcuni beni mobili a formare oggetto di un procedimento di espropriazione forzata (MARTINETTO, *Insequestrabilità e impignorabilità*, *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 744).

Trattasi di una limitazione di carattere sostanziale che incide sull'*an* dell'atto di pignoramento e si distingue dall'**impignorabilità relativa** (artt. 515 s. c.p.c.) in quanto quest'ultima costituisce una limitazione di carattere processuale, suscettibile di incidere esclusivamente sul *quomodo* del procedimento (quali beni preferire rispetto ad altri; in che momento procedere ecc.) (BUOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Milano, 1994, 494). La sottrazione di determinati beni al pignoramento viene generalmente giustifica-

ta da ragioni di carattere umanitario nei confronti del debitore, ovvero da ragioni politico-amministrative o tecnico-economiche (MARTINETTO, *op. cit.*, 745; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 9^a ed., Milano, 2002, 325).

In quanto limitazione di carattere eccezionale, deve ritenersi non suscettibile di interpretazione estensiva od analogica (Cass., 10 settembre 1998, n. 8966; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., III, Napoli, 1957, 132).

Tra le varie ipotesi d'impignorabilità assoluta è opportuno distinguere tra: a) i beni dichiarati impignorabili da particolari disposizioni di legge; b) i beni elencati nella norma in commento; c) i beni che non sono espressamente dichiarati impignorabili, ma sono sottratti all'espropriazione forzata in forza delle disposizioni di legge che ne determinano l'inalienabilità.

2. Beni mobili dichiarati impignorabili da speciali disposizioni di legge. Tra i **casi principali** si ritiene opportuno ricordare: l'usufrutto legale (art. 326, comma 1, c.c.); i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e d'utilizzazione economica dell'opera pubblicata finché spettano personalmente all'autore (art. 111, L. 22 aprile 1941, n. 633); gli indumenti della gente di mare navigante e del personale di volo necessario per i servizi di bordo, nonché gli strumenti e gli altri oggetti a loro appartenenti se destinati all'esercizio della professione (artt. 370 e 931 c. nav.); i frutti dei beni di proprietà del figlio minore per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei a quelli della famiglia (art. 326, comma 2, c.c.); i beni costituendi fondo patrimoniale ed i frutti di essi per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); i beni della comunione legale per le obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione; i beni mobili oggetto di un contratto estimatorio nei confronti dei creditori dell'estimato finché quest'ultimo non ne abbia pagato il prezzo (art. 1558 c.c.); la quota del socio di società di persone, cooperative o mutue assicuratrici nei confronti dei suoi creditori particolari (artt. 2305 e 2531 c.c.); la quota del fondo consortile nei confronti del creditore particolare del consorzio (art. 2614 c.c.).

L'impignorabilità originariamente prevista per i **libretti di risparmio** ed i crediti in essi iscritti è venuta meno in quanto dichiarata **costituzionalmente illegittima** (Corte Cost., 23 maggio 1995, n. 187, *Giust. civ.* 1995, I, 2313), sicché sono oggi pignorabili nelle forme del pignoramento su cose anche i libretti di risparmio al portatore (vedi *supra*, *sub art.* 513 c.p.c.).

Va ricordato, inoltre, che la legge prevede un vero e proprio divieto di promuovere procedure esecutive sulla generalità dei beni appartenenti agli **enti locali dissestati** (art. 21, D.L. conv. 18 gennaio 1993, n. 8; art. 77, D.L. vo. 25 febbraio 1995, n. 77), tra cui vanno ovviamente compresi i beni mobili.

Altre ipotesi, previste dal codice civile e dalle legge speciali, riguardano principalmente il pignoramento di crediti (cfr. artt. 1881, 1923 e 2117 c.c.) e devono quindi ricondursi alla previsione dell'art. 545, ultimo comma, c.p.c.

3. Beni mobili dichiarati impignorabili dall'art. 514 c.p.c. Sub 1 – Secondo il culto cattolico per **cose sacre** s'intendono quelle destinate al culto divino attraverso la consacrazione o la benedizione (can. 1497, § 2 e 1154 c.i.c.): fra i beni mobili si annoverano

gli oggetti di culto (sacre immagini, reliquie, can. 1276 c.i.c.), gli arredi serventi al culto (sacre suppellettili, can. 1296 ss. c.i.c.) e i loro accessori. Il carattere di cosa sacra viene meno quando il bene sia sconsecrato o quando si sia verificata una causa naturale di esacrazione (can. 1170 e 1187 c.i.c.) (BERTOLA, *Cose Sacre, Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1957, 1036).

La categoria delle **cose che servono all'esercizio del culto** è più vasta e comprensiva di quella delle cose sacre, ad essa appartengono tutti quei beni, anche non consacrati o benedetti, destinati in maniera permanente all'effettivo esercizio del culto (c.d. *dicatio ad patriam*) (Cass., 12 febbraio 1953, n. 359, *Foro it.* 1954, I, 352; ANDRIOLI, *op. cit.*, 136, che, in via esemplificativa, menziona l'ipotesi di un quadro o di una statua collocata nell'oratorio o sulla pubblica via; PETRONCELLI, *La "deputatio ad cultum publicum"*, Napoli, 1952, 18).

Si ritiene che il regime dell'impignorabilità sussista esclusivamente nel caso in cui il bene sia destinato ad un culto pubblico non privato, sicché non può essere esclusa la pignorabilità del bene utilizzato per l'esercizio del culto che si trova nella casa del debitore (REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., III, Milano, 1999, 302). Il rilievo va circoscritto, poiché la disciplina canonica ammette che le cose sacre (consacrate o benedette) possano trovarsi nel dominio di privati, nel qual caso l'impignorabilità troverà comunque applicazione fintanto che la cosa sacra non sia adibita ad uso profano (BERTOLA, *op. cit.*, 1038).

È pacifico che i beni suscettibili di essere utilizzati per l'esercizio del culto sono pignorabili se si trovano in commercio (es. paramenti o vestizioni siti presso un negozio od un distributore), trattandosi di causa specifica di sconsecrazione prevista dal diritto canonico (can. 1305 c.i.c.) (in questo senso JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1957, 276; BUCOLO, *op. cit.*, 495; CORSARO, BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 3ª ed., Milano, 1996, 175).

In ossequio agli artt. 8 e 19 Cost. il regime d'impignorabilità troverà applicazione anche nei confronti dei beni destinati all'esercizio di un culto diverso da quello cattolico, purché ammesso nello Stato (TRAVI, *Espropriazione mobiliare presso il debitore, Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, 925; REDENTI, VELLANI, *op. loc. citt.*).

Sub 2 – Il legislatore, ispirato da evidenti ragioni di umanità, ha escluso dal pignoramento l'**anello nuziale** (il cui valore economico è sproporzionatamente inferiore al suo valore morale) nonché alcuni beni considerati **indispensabili** per garantire al debitore esecutato ed ai suoi familiari il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita (TRAVI, *op. cit.*, 926; REDENTI, VELLANI, *op. loc. citt.*; CORSARO, BOZZI, *op. loc. citt.*).

Si ritiene che l'indispensabilità debba essere interpretata in senso **estensivo** (TRAVI, *op. loc. ultt. citt.*, che ritiene impignorabile il vestito di ricambio per i giorni festivi) con riguardo non solo al debitore ed ai suoi familiari anagrafici, ma anche alla **famiglia di fatto** ed ai **conviventi abituali** (BUCOLO, *op. cit.*, 496; CORSARO, BOZZI, *op. loc. citt.*). Tra i parametri di valutazione da adottare il giudice o l'ufficiale giudiziario dovrebbe tener conto anche della **condizione sociale** del debitore (TRAVI, *op. loc. ultt. citt.*; BUCOLO, *op. loc. ultt. citt.*; ANDRIOLI, *op. cit.*, 137; *contra*, SATTA, *Commentario al codice di procedura civile.*, III, Milano, rist. 1966, 254).

L'elenco dei mobili indicati è stato notevolmente arricchito dalla L. 8 maggio 1971, n. 302 che ha comunque fatto salva la possibilità di pignorare i mobili, meno i letti, di

rilevante valore economico per accertato pregio artistico o di antiquariato. La mancata inclusione del **televisore** in questo elenco non è stata giudicata suscettibile di essere censurata sotto il profilo della legittimità costituzionale (Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 492, (ord.), *Giur. cost.*, 1990, 3292, che ha comunque auspicato un'ulteriore revisione della norma, tenuto conto dell'evoluzione della coscienza sociale).

L'impignorabilità riguarda i mobili elencati non per natura, ma in ragione della loro attuale destinazione all'uso nella vita quotidiana del debitore escusso e della famiglia (Trib. Alessandria, 11 ottobre 2002, *Giur. mer.* 2003, I, 695, che ha escluso l'impignorabilità degli arredi della casa da cui il debitore aveva sloggiato da tempo, per trasferirsi in altra abitazione). Anche per i mobili a **doppio uso** (es. divano-letto) l'indispensabilità deve essere valutata con riguardo alla loro destinazione effettiva (CORSARO, BOZZI, *op. loc. cit.*).

Sub 3 – L'impignorabilità si giustifica nuovamente per ragioni di natura umanitaria. La dottrina non ha ritenuto rilevante a fini interpretativi il fatto che il legislatore abbia determinato nella necessarietà anziché nell'indispensabilità (*sub 2*) il limite al pignoramento, trattandosi di un bisogno che deve essere valutato con lo stesso metro d'intensità (BUCOLO, *op. cit.*, 497).

Sub 5 – L'intento perseguito è quello di evitare che il processo di esecuzione forzata possa in qualche modo turbare il regolare funzionamento del servizio pubblico (ponendo un limite surrettizio alla presunzione di appartenenza, il legislatore ha contestualmente sollevato la P.A. dall'onere di dare impulso ad un giudizio di opposizione di terzo, gravato da stringenti limiti probatori).

L'obbligo di custodia dei beni per l'adempimento di un pubblico servizio può risultare da **norme di legge o di regolamento** (BUCOLO, *op. cit.*, 498; SATTA, *op. cit.*, 255). Si ritiene che la nozione di incaricato di pubblico servizio possa essere desunta dalla definizione contenuta nell'**art. 388 c.p.** (CASTORO, *op. cit.*, 326; BUCOLO, *op. loc. ultt. cit.*), nonostante si tratti di una definizione posta espressamente "agli effetti della legge penale".

Sub 6 – Anche in questo caso si è voluto porre un limite alla pignorabilità di tutti quei beni il cui valore morale o affettivo si presume notevolmente superiore a quello economico (BUCOLO, *op. loc. ultt. cit.*; VERDE, *Pignoramento mobiliare, Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 827; ANDRIOLI, *op. cit.*, 139). L'elencazione non deve considerarsi tassativa (BUCOLO, *op. loc. ultt. cit.*, SATTA, *op. loc. ultt. cit.*). L'impignorabilità viene meno se il debitore ha inteso privilegiare il valore economico dei beni rispetto al loro valore morale inserendoli in una collezione.

4. Inalienabilità del bene quale ulteriore limite alla responsabilità patrimoniale del debitore. In alcuni casi l'impignorabilità non è prevista espressamente dalla legge, ma deriva indirettamente dall'impossibilità giuridica di alienare il bene. Deve trattarsi di un vincolo di rango legislativo costituendo una deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 c.c. L'inalienabilità convenzionale (es. usufrutto incedibile per divieto espresso *ex art. 980, comma 1, c.c.*), dunque, non può considerarsi opponibile ai terzi, nonostante almeno nel caso previsto dall'art. 2471 c.c. essa produca evidenti riflessi sul procedimento espropriativo (VERDE, *op. cit.*, 826; MARTINETTO, *op. loc. ultt. cit.*).

Sono inalienabili *ex lege* i beni che fanno parte del demanio pubblico (art. 823 c.c., come le raccolte dei musei, le pinacoteche, archivi e biblioteche); del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 826 c.c., come le cose d'interesse storico, archeologico ed artistico, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, gli armamenti). Allo stesso regime giuridico soggiacciono i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali se destinati ad un pubblico servizio (art. 830 c.c.), mentre sono assoggettabili a pignoramento i beni compresi nel patrimonio disponibile dell'ente (Cass., 25 ottobre 1997, n. 10529, *Giust. civ.* 1998, I, 1382).

Particolari problemi sorgono in ipotesi in cui si proceda al pignoramento di **denaro pubblico**, trattandosi di bene in sé neutro, difficilmente assoggettabile ad una specifica destinazione pubblica. La giurisprudenza, originariamente orientata per una presunzione assoluta di destinazione a fini pubblici (Cass., 20 marzo 1952, n. 755, *Foro it.* 1952, I, 707), ha successivamente affermato il principio per cui la non assoggettabilità ad esecuzione forzata di somme di denaro appartenenti allo Stato e ad enti pubblici può discendere soltanto dal fatto che esse siano effettivamente vincolate ad un pubblico servizio. Tale destinazione va provata caso per caso e sussiste per effetto di un provvedimento legislativo od amministrativo che abbia operato la destinazione al soddisfacimento delle finalità pubbliche, mentre essa non può desumersi *ex se* dalla mera iscrizione della posta attiva nel bilancio preventivo (Corte Cost., 21 luglio 1981 n. 138, *Giust. civ.* 1981, I, 2147; Cass., 2 febbraio 1994, n. 1067; Cass., 14 gennaio 1981, n. 323, *Foro it.* 1981, I, 2353; Cass., Sez. Unite, 13 luglio 1979, n. 4071, *Foro it.* 1979, I, 1980; in dottrina CUCCHI, *Processi speciali di esecuzione*, Padova, 2000, 181). È opportuno osservare come, nella prassi, il pignoramento mobiliare diretto sia utilizzato assai raramente e possa essere finalizzato a colpire esclusivamente il denaro liquido che si trovi concretamente nella cassa dell'ente per provvedere alle ordinarie spese correnti, mentre nella generalità dei casi vengono pignorati, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, i crediti dell'ente pubblico verso il suo tesoriere o verso il concessionario della riscossione (sul problema della pignorabilità di crediti vantati da enti pubblici si rinvia al commento dell'art. 545 c.p.c.).

5. Rimedi. Si afferma, in dottrina, che l'impignorabilità assoluta deve essere rilevata d'ufficio dall'ufficiale giudiziario procedente il quale **deve astenersi** dal pignoramento nonostante il creditore ne faccia espressa richiesta (salvo darne atto nel verbale) (REDDENTI, VELLANI, *op. loc. citt.*; MARTINETTO, *op. cit.*, 746; CORSARO, BOZZI, *op. cit.*, 179), pena la propria responsabilità per danni verso il debitore se ha compiuto l'atto con dolo o colpa grave (art. 60, comma 1, n. 2, c.p.c.) (CASTORO, *op. cit.*, 327).

In evidente contrasto con il precedente orientamento, la giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi in cui l'ufficiale richiesto non si avveda dell'ostacolo legale e proceda comunque al pignoramento l'impignorabilità non possa essere rilevata d'ufficio essendo stabilita nell'esclusivo interesse del debitore esecutato (Cass., 24 marzo 1980, n. 1961; Cass., 24 marzo 1979, n. 1709, *Giust. civ.* 1979, I, 579; Cass., 8 luglio 1978, n. 3432, che hanno altresì escluso la legittimazione dei terzi a far valere suddetto limite; *contra*, SAITTA, *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1978, 1359), ma dovrà essere fatta valere da quest'ultimo con il rimedio dell'**opposizione all'esecuzione** ex art. 615, comma 2, c.p.c. (Cass., 4 gennaio 1994, n. 9; Cass., 12 dicembre 1975, n. 4097; Cass., 27 luglio 1965, n. 1777, *Foro it.*

1966, I, 885; Cass., 21 luglio 1962, n. 2279; Cass., 29 aprile 1961, n. 986, *Giust. civ.* 1961, I, 1605; REDENTI, VELLANI, *op. loc. citt.*; VERDE, *op. cit.*, 827; MARTINETTO, *op. loc. ultt. citt.*; LUISO, *Diritto processuale civile*, 3^a ed., III, Milano, 2000, 63; TARZIA, *Giur. it.* 1964, I, 2, 315). Trattasi, in buona sostanza, di un preciso onere che incombe in capo al debitore il quale, successivamente alla vendita o all'assegnazione, non potrà opporre l'impignorabilità all'aggiudicatario nemmeno con un'autonoma azione di accertamento (Cass., 22 gennaio 1991, n. 576).

Per contro, il **rilievo officioso** viene considerato ammissibile nell'ipotesi in cui l'impignorabilità del bene costituisce il riflesso della sua inalienabilità, posta generalmente a tutela di un interesse pubblico (Cass., 3 dicembre 1957, *Giust. civ.* 1958, 12; SATTA, *op. cit.*, 353; MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, 3^a ed., Padova, 2002, 977).

515 Cose mobili relativamente impignorabili (1). - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (817 c.c.), possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili (556); tuttavia il giudice dell'esecuzione (2), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione (645 c.n.).

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (2) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo (531³).

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (3).

(1) Sono relativamente impignorabili: i crediti alimentari, pignorabili per causa di alimenti e con l'autorizzazione del Presidente del tribunale (art. 545 c.p.c.); le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi od altri crediti (art. 545 c.p.c.); gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per debiti che il debitore sapeva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale (art. 326 c.c.); la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (art. 1881 c.c.); le retribuzioni degli arruolati, pignorabili soltanto fino ad un quinto per alimenti o per debiti certi, liquidi od esigibili verso l'armatore o l'esercente, dipendenti dal servizio (artt. 369 e 930 c.n.); gli aeromobili effettivamente in servizio o di riserva, se non è intervenuta l'autorizzazione del Ministro per i trasporti, nonché gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, non pignorabili se non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono (art. 1057 c.n.).

(2) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3) Questo comma è stato aggiunto a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Commento

SOMMARIO: 1. Fondi rustici o urbani: impignorabilità relativa determinata dalla legge. – 2. Fondi rustici: impignorabilità relativa per ordine del giudice. – 3. Attività professionale: impignorabilità relativa degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.

1. Fondi rustici o urbani: impignorabilità relativa determinata dalla legge. La norma in commento subordina il pignoramento di beni che costituiscono **pertinenza di un fondo** al preventivo accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario procedente dell'assenza di altri mobili da pignorare. Questo beneficio di escussione è posto a contemporaneo dell'interesse del debitore a scongiurare la "smobilitazione" di cose immobilizzate per destinazione e dell'interesse del creditore procedente a non vedersi gravato, in mancanza di altri mobili, dall'onere di dover promuovere il procedimento assai più oneroso di espropriazione immobiliare (REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, 3ª ed., III, Milano, 1999, 303; TRAVI, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, 926; VERDE, *Pignoramento mobiliare*, *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 828). Il concetto di pertinenza contenuto nella norma in commento differisce da quello previsto dal codice civile (art. 817 c.c.), sia dal punto di vista oggettivo, trattandosi di una fattispecie che può trovare applicazione a prescindere dal carattere **durevole** della destinazione ed esclusivamente con riguardo ai **fondi rustici od urbani**, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto la destinazione pertinenziale può essere effettuata tanto da colui che vanta un diritto reale sulla cosa principale, tanto dal titolare di un **mero rapporto obbligatorio** (es. affittuario) (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 140).

Compete al debitore esecutato **denunciare**, all'atto del pignoramento, l'esistenza di altri beni mobili da assoggettare all'esecuzione (Pret. Alessandria, 4 aprile 1951, *Foro pad.* 1951, I, 930; *contra*, SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, rist. 1966, 257 per cui l'indicazione può essere fatta anche posteriormente al pignoramento e fino all'udienza di cui all'art. 530 c.p.c.).

È dubbio se l'impignorabilità legale sussista nonostante si accerti una notevole **differenza di valore** tra i beni pertinenziali ed i beni mobili indicati dal debitore (in senso negativo, BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Milano, 1994, 501).

L'illegittimo pignoramento dei beni pertinenziali al fondo è denunciabile con l'**opposizione agli atti esecutivi** (art. 617 c.p.c.).

2. Fondi rustici: impignorabilità relativa per ordine del giudice. Per evidenti ragioni di opportunità, la norma in commento prosegue attribuendo al giudice dell'esecuzione il potere di escludere dal pignoramento, su istanza del debitore e previo contraddittorio con il creditore, i beni pertinenziali che sono di **uso necessario per la coltura del fondo**. La disposizione, che riguarda il solo fondo agricolo, mira ad evitare che il colti-

vatore del fondo veda vanificare i frutti del suo lavoro per effetto dell'impossibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti necessari per l'esercizio dell'agricoltura (REDENTI, VELLANI, *op. loc. citt.*). È stato opportunamente osservato che questa limitazione concreta una forma d'impignorabilità assoluta, anziché relativa, condizionata ad un accertamento giudiziale sulla necessità del bene (SATTA, *op. loc. citt.*). Si ritiene che il debitore esecutato possa proporre l'istanza *de qua* anche oltre i limiti di tempo previsti dall'art. 617 c.p.c., in quanto quest'ultima non mira a far valere un vizio del pignoramento, ma un modo di essere del bene (VERDE, *op. loc. citt.*).

Una variante all'impignorabilità *iussu iudicis* è costituita dalla potere attribuito al giudice dell'esecuzione di consentire all'esecutato l'**uso dei beni pignorati**, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Quest'ultima ipotesi sembra far riferimento alla possibilità di acconsentire l'utilizzazione di cose consumabili quali le sementi, altre materie prime ed, in generale, i beni che fanno parte del ciclo di produzione. In questo caso, il pignoramento si estenderà automaticamente alle cose ricostituite (ANDRIOLI, *op. cit.*, 141; CORSARO, BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 3ª ed., 1996, 180).

Il provvedimento di esclusione dal pignoramento, avente forma di **ordinanza** non impugnabile (*rectius* non opponibile), lede un diritto soggettivo proprio del creditore precedente, che potrà conseguentemente avvalersi del rimedio impugnatorio del ricorso per Cassazione *ex art.* 111 Cost. (VERDE, *op. loc. citt.*).

È opportuno osservare come gli effetti dell'ordinanza di esclusione verrebbero meno nel caso in cui il creditore precedente promuovesse il **pignoramento del fondo**, in quanto tale atto produrrebbe i suoi effetti anche nei confronti delle pertinenze *ex art.* 2912 c.c. (TRAVI, *op. cit.*, 927). Ne consegue che la norma *de qua* tutela efficacemente il solo affittuario del fondo stesso, mentre nei confronti del proprietario il limite potrà essere agevolmente aggirato.

3. Attività professionale: impignorabilità relativa degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.

La novellazione della norma in commento introdotta con la L. 14 febbraio 2006, n. 55 ha degradato alla categoria di beni relativamente impignorabili gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, precedentemente considerati impignorabili in senso assoluto ai sensi dell'art. 514 n. 4 c.p.c. (numero contestualmente abrogato).

Con la vigente disciplina tali beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore quando il presumibile valore complessivo di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito azionato.

La norma vuole evidentemente evitare che il debitore esecutato venga definitivamente privato della possibilità di vivere con il proprio lavoro (Cass., 1 luglio 2000, n. 8859, *Studium iuris*, 2000, 1409; Cass., 25 ottobre 1994, n. 8756; Cass., 22 settembre 1962, n. 2774) e potrà astrattamente operare anche nei confronti di beni d'ingente valore, come quelli indispensabili all'esercizio della **professione medica** (Cass., 18 ottobre 1954, n. 3838, *Giust. civ.* 1954, 2553).

Va tuttavia evidenziato che il limite del quinto menzionato dalla norma in commento non può trovare applicazione: a) nei confronti dei debitori costituiti in **forma societaria**

(di persone, di capitali e cooperative); b) nei confronti dei beni che non possono considerarsi **indispensabili** per l'esercizio dell'attività; c) se nelle attività del debitore risulta una **prevalenza del capitale investito sul lavoro**.

In sintesi, sotto il profilo soggettivo, fruiranno del beneficio menzionato il **piccolo imprenditore individuale** (commerciale ed agricolo), il **professionista intellettuale**, l'**associazione professionale**, il **lavoratore autonomo**, l'**artista**.

L'imprenditore individuale agricolo di medie o grandi dimensioni, le cooperative agricole e le società semplici, anch'esse istituzionalmente destinate all'esercizio dell'attività agricola, non godranno di tale beneficio, ma rimarranno comunque fermi nei loro confronti i limiti di pignorabilità previsti dai commi 1 e 2 della norma in commento.

Sotto il profilo oggettivo, in particolare con riguardo al requisito dell'indispensabilità, devono considerarsi impignorabili quei beni il cui impiego è **usuale** nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilità economica di continuare l'attività stessa (Cass., 6 novembre 1993, n. 11002; Pret. Salerno, 9 gennaio 1998, *Arch. civ.*, 1998, 310; per alcuni casi particolari inerenti la professione di **falegname**, cfr. Pret. Sorrento, 20 aprile 1976, *Giur. it.* 1978, I, 2, 508; Pret. Cosenza, 31 gennaio 1972, *Giur. mer.* 1972, I, 454). La **mera utilità** del bene non è sufficiente a precludere il pignoramento, essendo onere del debitore fornire la prova, assai più stringente, dell'indispensabilità (Cass., 11 gennaio 1967, n. 120, che ha ritenuto utile, ma non indispensabile per l'esercizio dell'attività di tipografo-legatore, la macchina foratrice).

L'indispensabilità è presunta se il possesso di determinati beni è considerato necessario *ex lege* per il rilascio dell'**autorizzazione** stessa all'esercizio della professione (Cass., 9 novembre 1989, n. 4719, fattispecie inerente il possesso di un banco frigorifero per l'esercizio delle macellerie; in termini analoghi Cass., 4 agosto 1956, n. 3058), mentre una **dotazione sovrabbondante** consente il pignoramento di quei beni che superano la soglia dell'indispensabilità (Cass., 11 marzo 1987, n. 2523; CORSARO, BOZZI, *op. cit.*, 177). Tale valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass., 10 febbraio 1994, n. 1356). Per evidenti ragioni, potranno essere assoggettati a pignoramento, a prescindere dalla loro indispensabilità, i **beni mobili ipotecati** e le **macchine soggette al privilegio speciale** di cui all'art. 2762 c.c. (CASTORO, *op. cit.*, 328; BUCOLO, *op. cit.*, 499).

Con riguardo alla prevalenza del capitale investito nell'attività rispetto al lavoro, suscettibile di provocare la decadenza dal beneficio del quinto, si ritiene che a fini valutativi possano trovare applicazione analogica i nuovi parametri introdotti nell'art. 1, comma 2, L. fall., come novellata dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 che indicano i requisiti necessari per essere considerati **imprenditori non piccoli** soggetti a fallimento.

516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. - I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo (820² c.c.) non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo (518, 431²).